

Filmini in ambulanza, assolto

Pubblicato: Venerdì 16 Dicembre 2011



Era imputato per violenza privata e violazione privacy sulla base di un filmato nel quale venne ripresa la paziente nel tragitto in ambulanza, in preda ad una crisi psicotica.

Un'accusa grave, perché rivolta ad un volontario del soccorso e dipendente della Croce Rossa Italiana, che all'epoca dei fatti contestati – era il 2006, aveva 35 anni.

Il caso fece scalpore, tanto più che i reati contestati al trentacinquenne si sommavano a quelli di danneggiamento aggravato ai beni di proprietà della CRI, e di violazione di domicilio e occupazione abusiva del fondo di proprietà della CRI.

Queste accuse vennero dibattute di fronte al **tribunale di Varese; lo** stesso giudice monocratico, Rosella Terrazzi, che **lunedì scorso ha rigettato tutte le accuse ai danni dell'imputato, assolto da tutti i capi d'imputazione.**

I fatti risalivano al 2006 per le ipotesi di violenza privata e privacy, ed invece all'anno 2009-2010 per gli altre ipotesi di reato, **ma le denunce sono del 2008, quando venne inviato un CD in forma anonima alla CRI**, contenente le immagini in questione; a fronte di questo nacquero dissidi lavorativi tra l'imputato (volontario, dipendente, responsabile sicurezza e sindacalista) e i nuovi vertici CRI e nel corso del giudizio, si costituì parte civile una paziente trasportata chiedendo i danni.

Il processo, della durata di circa un'anno, ha visto le deposizioni di responsabili della CRI, dei carabinieri intervenuti, nonché di colleghi di lavoro, compresi i compagni di ambulanza al momento dell'intervento.

Agli atti venne acquisito, oltre la corrispondenza tra i vertici della CRI e l'imputato, anche il cd contenenti i filmati. La procura chiese la condanna per tutti i capi alla pena, concesse le generiche, di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Le richieste della parte civile erano la liquidazione della provvisionale.

La difesa, affidata all'avvocato Jacopo Maioli, concluse la sua arringa per l'assoluzione da tutti i capi.

«In merito al danneggiamento, sottolinea il legale – i fatti venivano ridimensionati durante il dibattimento. agli atti difetta la prova dell'effettivo danneggiamento di un bene, nonché della proprietà in capo alla CRI.

In merito alla presunta violenza privata si contesta la condotta violenta o intimidatoria dell'imputato, e in ogni caso essendo la paziente in stato psicotico in quel momento non era capace di determinarsi, con la conseguenza che nessuna costrizione poteva essere stata comunque realizzata. Anche qui i fatti sono

stati ampiamente ridimensionati. **Non vi era alcun intento delittuoso del mio cliente».**

«Nessuna violazione di privacy, – specifica inoltre l’avvocato Maioli – stante l’assenza di diffusione del filmato né la finalità di profitto. Quanto alla violazione di domicilio, difettava la querela, e in merito all’occupazione abusiva, tale addebito non ha trovato conferma in istruttoria. **Il mio cliente avrebbe recuperato proprio beni personali e non beni di CRI».**

Le motivazioni della sentenza saranno depositate fra 30 giorni

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it